

STUDIO LEGALE MINOTTI

AVV. DANIELE MINOTTI

DOTT. PATR. MARCO MENSÌ

ECC.MO TRIBUNALE PER IL RIESAME DI MILANO

Richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p.

Il sottoscritto **Daniele MINOTTI**, nato a Fiuggi (FR) l'11 agosto 1964 e residente in [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Rapallo, Via della Libertà, 4/10, nella qualità di persona che ha diritto alla restituzione dei beni in sequestro (anche come meglio specificato nei motivi) in quanto titolare di connessione Internet con contratto di accesso alla Rete stipulato con il provider Telecom Italia S.p.a. associata all'utenza telefonica della residenza [REDACTED]

DICHIARA

di interporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 settembre 2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano dott. Andrea Ghinetti (proc. pen. nn. 42486/06 RGNR - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché 9502/06 RGGIP Tribunale di Milano) con il quale veniva disposto il vincolo, mediante "oscuramento", dei siti Internet già raggiungibili agli indirizzi www.k2smokes.ch e www.rebelsmokes.com.

MOTIVI

Contrariamente a quanto assunto dal GIP nel provvedimento che si impugna, il sequestro preventivo su siti Internet non può essere "pacificamente" disposto mediante oscuramento, in particolare se detti siti, come risulterà agli atti, sono collocati su server localizzati all'estero. In tal caso, il loro oscuramento può avvenire, come in effetti è avvenuto, soltanto mediante l'inibizione, operata dai provider nazionali su ordine dell'Autorità, di accesso da parte di utenti italiani come lo scrivente (o che, comunque, si avvalgono di provider nazionali) e non con una materiale apprensione del server.

Detta inibizione non può essere ricondotta al paradigma del sequestro preventivo.

Ostano insormontabili ostacoli di carattere logico e giuridico.

Come, infatti, osservato in una recente ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame di Bergamo in un caso del tutto analogo, un decreto di tal contenuto "*lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in verità in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale - come detto ambito proprio del sequestro preventivo - a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti*

indeterminati (i cd. provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioè di non fornire la propria prestazione), al fine di ottenere l'ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione" (Tribunale per il riesame di Bergamo, Ordinanza 24 settembre 2008 - dep. 3 ottobre 2008 pubblicata su <http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1520>).

D'altro canto, ad ulteriore riprova dell'impossibilità di poter ricondurre l'"oscuramento-inibizione" *de quo* agli schemi di un sequestro preventivo nella sua essenza di misura cautelare "reale" nonché della volontà del legislatore di confermare la corretta portata del sequestro, va osservato che l'ordinamento conosce distinte forme di inibizione tassative, limitate nell'ambito e di competenza di soggetti diversi dal giudice penale (es.: Decr. Min. Comunicazioni 8 gennaio 2007 in tema di pedopornografia).

Si precisa che, al fine della valutazione della tempestività dell'impugnazione, lo scrivente ha avuto notizia del ridetto sequestro soltanto a seguito dell'articolo "Italia, in arrivo nuove forme di censura" pubblicato il 17 ottobre 2008 sul quotidiano telematico Punto Informatico (<http://punto-informatico.it/2442295/PI/News/italia-arrivo-nuove-forme-censura.aspx>).

Si aggiunge, altresì, che, in effetti, mediante connessione con l'operatore Telecom Italia S.p.a. i siti indicati risultano irraggiungibili, dunque realmente "oscurati", e che da tale privazione di accesso/disponibilità discende il diritto alla "restituzione" che legittima l'impugnazione.

Se è vero, infatti, che l'"oscuramento" disposto limita il diritto del singolo utente Internet in quanto non gli consente la libera visione di quanto si è inteso "sequestrare", detto utente è chiaramente persona avente diritto alla restituzione di quanto in vincolo.

Con riserva di ulteriori motivi, chiede sin d'ora l'annullamento del ridetto decreto con restituzione di quanto in vincolo.

Elegge domicilio in Rapallo, Via della Libertà, 4/10 presso il proprio studio professionale.

Con osservanza.

Rapallo-Milano, 27 ottobre 2008


Daniele Minotti

La marca che € 3,10 fu dicitte e apposte sui originale - *